



STUDIO LABOR SNC

per appuntamento: **Tel 010.52.99.542**

Orari dal lunedì al venerdì (09.30 – 13.00) – (14.30 – 17.00)

Via Giovanni Torti, 21/3 – 16143 Genova -GE



Centro di Raccolta GE- 3078
Albo CAF 0041

per appuntamento:
Telefonare al n. 010.52.99.542

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DSU E RICEVIMENTO ATTESTAZIONE ISEE 2016

DOCUMENTI IDENTIFICATIVI

- **Carta d'identità in corso di validità** (di chi sottoscrive la dichiarazione)
- **Tessera sanitaria** di tutti i componenti del nucleo familiare, presenti alla data della compilazione
- Se il nucleo familiare è in affitto presentare **copia del contratto di locazione con estremi di Registrazione** - Per assegnatari di alloggi pubblici (A.R.T.E.) anche ultima fattura relativa all'affitto.
- **Visura Catastale e/o Rendita catastale** di tutti i fabbricati e terreni agricoli posseduti in Italia
- **Capitale residuo del mutuo al 31.12.2015** in caso di mutuo su immobili

REDDITI IMPOSTA 2014

- **Modello 730 o Modello Unico 2015 per i redditi 2014** oppure C.U 2015 redditi 2014
- Assegni percepiti o corrisposti nel 2014 per coniuge e figli
- Redditi da lavoro prestato in zone di frontiera
- Redditi da attività agricola (Valore della produzione netta ai fini IRAP)
- Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassato esclusivamente nello stato estero
- Reddito dichiarato all'estero dal coniuge iscritto all'AIRE
- Redditi esenti/non imponibili e non erogati dall'Inps (borse di studio, rendite Inail,
- compensi per attività sportiva dilettantistica, voucher, lavori occasionali, quota esente per
- lavoratori frontalieri, somme corrisposte per borse di studio o attività di ricerca etc)
- Compensi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta

PATRIMONIO MOBILIARE IN ITALIA E ALL'ESTERO

ATTESTAZIONE DEL SALDO E GIACENZA MEDIA al 31.12.2015 DI:

- C/Correnti bancari e/o postali con l'**indicazione del codice IBAN e della P.IVA della Banca**
- Libretti postali - Devono essere dichiarati anche se a ZERO e se aperti o chiusi nel corso del 2015 (anche se non presenti al 31/12/2015, fornendo data di apertura e chiusura)
- **SALDO E/O VALORE NOMINALE DI:** Titoli di stato, Buoni fruttiferi rilasciati da Poste Italiane Obbligazioni, Azioni, Certificati di deposito, Carte prepagate ricaricabili, Prestito Sociale (Libretto COOP)
- Premi versati su assicurazioni miste sulla vita (che prevedono il diritto di riscatto)

IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

- Sentenza di separazione o divorzio e codice fiscale dell'Ex-Coniuge,
- Importo complessivo assegni periodici corrisposti nel 2014 sia all'ex coniuge che ai figli

SOGGETTI PRESENTI NEL NUCLEO CON RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA'

- CERTIFICATO DI INVALIDITA' ED HANDICAP (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio).

RICOVERO E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

- Ultima certificazione attestante la disabilità e/o la non autosufficienza contenente la data di rilascio, il numero del documento e la legge di riferimento
- Retta versata per l'ospitalità alberghiera nel caso in cui la persona sia beneficiaria di
- prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo

VEICOLI

- **Targa Auto, targa Moto** solo quelle aventi cilindrata uguale o superiore ai 500cc; Imbarcazioni da diporto e navi

APPUNTAMENTO PER IL GIORNO _____ / _____ / 2016 - ALLE ORE _____

ISEE Universitario parificato

Il DPCM 159/2013 ha modificato in maniera sostanziale la disciplina in materia **ISEE**, in particolare per le richieste di **prestazioni per il diritto allo studio universitario**. In merito alle richieste di borse di studio, alloggi e riduzione delle rette per le tasse universitarie, si sono manifestate diverse criticità collegate alla modalità di calcolo e gestione dell'**ISEE per il diritto allo studio universitario**, evidenziate fin da subito dagli Enti per il diritto allo studio e dalle Università. La problematica principale riguarda le richieste di **prestazioni per il diritto allo studio** che non possono essere gestite con il nuovo indicatore **ISEE**, quali ad esempio quelle degli studenti "stranieri" che non possono elaborare l'**ISEE** oppure che, pur avendo i requisiti per la presentazione dell'**ISEE**, non presentano condizioni di autonomia dal nucleo familiare di origine. A tal proposito, al fine di supportare l'attività degli enti coinvolti e al tempo stesso garantire agli studenti l'accesso ai benefici a condizioni di uniformità, la Consulta dei CAF in accordo con l'ANDISU, l'associazione di rappresentanza degli Enti per il diritto allo studio, ha definito un protocollo d'intesa al fine di sviluppare un parametro, l'**indicatore parificato**, che sarà applicato alle casistiche per le quali non è applicabile l'**ISEE per il diritto allo studio universitario**, sostituendo in definitiva la precedente modalità di calcolo prevista dall'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, meglio conosciuta con l'acronimo **ISEEU**.

Nello specifico l'indicatore parificato sarà necessariamente determinato nelle seguenti casistiche:

1. Studente universitario non residente in Italia;
2. Studente universitario residente in Italia non autonomo;
3. Studente universitario percettore di borse di studio.

In particolare, nel caso di studente percettore di borse di studio (le quali, come da DPCM 159/2013, anche se redditi esenti da imposte, devono essere ricomprese tra i redditi e trattamenti da dichiarare ai fini **ISEE**) la compilazione aggiuntiva dell'**indicatore parificato** permetterà all'Ente erogatore, ai soli fini del mantenimento del trattamento stesso, di sottrarre dall'indicatore **ISEE Universitario** precedentemente calcolato l'importo della borsa di studio precedentemente percepita e pertanto determinare un parametro "neutralizzato".

Si sottolinea tuttavia che resta la facoltà, seppur marginale, per le Università, in alternativa al protocollo definito da ANDISU e Consulta CAF, di stabilire regole di compilazione e/o procedure alternative all'**indicatore parificato**, volte ad inquadrare la situazione economica dello studente per le casistiche per le quali non è possibile elaborare l'**ISEE universitario**.

Avvisiamo che la dichiarazione ISEEU Parificato è esclusivamente una dichiarazione cartacea, quindi non produrrà alcun file telematico.

Omissioni / difformità patrimonio mobiliare DSU

I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare comunicati attraverso l'incrocio dei dati all'Agenzia delle Entrate vengono automaticamente inviati alla Guardia di Finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dalla normativa. Il soggetto richiedente la DSU ha facoltà solo di presentare eventualmente **una nuova DSU**, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte oppure può fare domanda per la prestazione agevolata avvalendosi della attestazione ricevuta comprensiva delle relative omissioni e difformità accertate.

Sono tre i periodi temporali da tenere ben presente nella compilazione della DSU 2016

1. **Per la famiglia:** il nucleo familiare è rappresentato dalla famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU
2. **Per il reddito:** i redditi devono riferirsi al 2^a anno solare precedente la DSU. (es. per l'anno 2016 si considereranno i redditi conseguiti nell'anno 2014).
3. **Per il Patrimonio:** è pari al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU (2015)

N.B - L'attestazione con il calcolo ISEE sarà elaborata dall'INPS e disponibile non prima di 10 giorni dalla presentazione della richiesta DSU